



Camera di Commercio
Napoli

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 28 DEL 30/12/2014

Oggetto: Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse da parte delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni non ordinistiche ai fini dell'istituzione della Consulta delle professioni della CCIAA di Napoli. Determinazioni.

IL PRESIDENTE

Vista la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo n.23/10;

visto il Verbale n. 1 della riunione del Consiglio Camerale del 5.5.2010 nella quale è stato eletto il dr. Maurizio Maddaloni Presidente della CCIAA di Napoli;

visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

Il Responsabile del procedimento Avv. Mario Esti, Segretario Generale della CCIAA di Napoli, che ne attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso gli uffici avanza la seguente proposta, redatta sulla scorta dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Area Affari Generali e Programmazione dott. Roberto Parisio.

PRESO ATTO che l'articolo 10, comma 6, della Legge n. 580/1993 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010 dispone: *"Del Consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di commercio"*;

VISTI i commi 1 e 2 dell'articolo 8 "Consulta provinciale di cui al comma 6 dell'articolo 10 della Legge 580/1993" del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 156 che dispongono *"Lo statuto della Camera di commercio istituisce la Consulta di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge definendone compiti e funzioni oltre quelli previsti dallo stesso comma 6. Fanno parte della Consulta di cui al comma 1 i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni"*



Camera di Commercio
Napoli

individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio";

VISTA la circolare dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico n. 217427 del 16. 11. 2011, con la quale si forniscono al paragrafo 1.4 indicazioni sull'istituzione della Consulta delle Professioni, nella quale devono essere presenti anche i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative, rinviando allo statuto la definizione di compiti e funzioni della consulta stessa; a tal proposito il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto necessario fornire alcune indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta. In merito agli ordini professionali si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, comma 6, della legge 580/1993 e dell'articolo 8, comma 2, del decreto n. 156/2011, i Presidenti degli ordini professionali (tutti), operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio, sono di diritto presenti in Consulta. Alla luce di quanto esposto il Ministero ritiene che tale diritto debba essere riconosciuto solo agli ordini professionali che siano operanti a livello provinciale e strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione, non essendo ipotizzabile che la *ratio* della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale. Resta inteso che per gli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale e che non avrebbero così accesso a tale rappresentanza di diritto, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche. A tal fine viene allegato, a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale (all. n. 2). In relazione alle altre categorie di professioni intellettuali il Ministero scrivente ritiene che l'articolo 8 del decreto n. 156/2011 riconosca allo statuto margini di discrezionalità nella individuazione delle stesse; per non essere arbitraria, tuttavia, tale scelta statutaria deve essere opportunamente motivata con riferimento all'attinenza ed al maggiore interesse della categoria all'attività della Camera di commercio (come già indicato nella nota n. 183847 del 4.10.2011), all'attinenza ai compiti attribuiti dallo statuto alla Consulta ed alla rilevanza delle singole categorie professionali per l'economia provinciale. A tal fine, in assenza di una più precisa definizione delle professioni in questione, con particolare riferimento a quelle non ordinistiche o comunque non rappresentate già dai componenti di diritto della Consulta, ed anche per evitare duplicazioni di rappresentanza rispetto a settori già presenti in Consiglio, si farà riferimento all'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle



Camera di Commercio
Napoli

attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si ritiene sia invece rimesso al prudente apprezzamento di ciascuna Camera di commercio l'individuazione, secondo i medesimi criteri, anche di eventuali professioni ordinistiche per le quali consentire la presenza in Consulta di rappresentanti delle relative associazioni di categoria, oltre al Presidente dell'ordine di riferimento, ferme restando le prerogative riservate solo a tale componente di diritto.

Una volta stabilite le categorie professionali da rappresentare sarà necessario individuare le associazioni rappresentative delle stesse. In assenza di diversi criteri fissati dalle norme in questione, si ritiene che le stesse debbano essere individuate secondo la maggiore rappresentatività a livello provinciale, tenendo conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia e, quindi, attraverso una valutazione globale di vari criteri quali numero degli associati, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, rilevanza dell'attività svolta, eventuale firma di contratti collettivi di lavoro, partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive, ecc. In sede di prima applicazione, ove non si riesca ad identificare soluzioni più adeguate e meglio definite, lo statuto potrebbe limitarsi ad individuare il numero massimo di componenti della Consulta aggiuntivi rispetto ai componenti di diritto ed a rinviare, sia per l'individuazione delle singole categorie professionali da rappresentare, sia per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle stesse, ad un apposito bando, da pubblicare all'albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di commercio, con cui chiedere alle associazioni professionali interessate di far pervenire le loro manifestazioni di interesse, corredate sia da elementi di informazione relativi all'importanza della specifica professione nell'economia provinciale, sia alla rappresentatività dell'associazione nell'ambito della professione stessa. In merito all'elezione del rappresentante della consulta in seno al Consiglio camerale il Ministero scrivente ritiene necessario evidenziare che l'articolo 10, comma 6, della legge prevede il vincolo per cui i Presidenti degli ordini professionali sono componenti di diritto della Consulta e solo a loro spetta il diritto di voto per l'elezione del rappresentante degli ordini in seno al Consiglio; nessun vincolo, invece, è previsto per l'individuazione di colui che può essere designato dalla Consulta in seno al Consiglio camerale in rappresentanza degli ordini professionali. Ne discende, quindi, a parere del Ministero scrivente, che può essere designato anche un soggetto non appartenente agli ordini professionali e, benché tale eventualità possa apparire discutibile sul piano dell'opportunità, anche un soggetto non facente parte dei componenti della Consulta, purché individuato quale rappresentante unitario degli ordini professionali e non della Consulta.

RICHIAMATO l'articolo 48 dello Statuto della Camera di commercio di Napoli, approvato con deliberazione del Consiglio n. 19 del 28/10/2014, così come modificata con Delibera n. 28 del 24/12/2014, che disciplina l'istituzione, la composizione, le finalità e le modalità operative della Consulta delle



Camera di Commercio
Napoli

professioni, e che prevede, in particolare, al comma 2 che *"Fanno inoltre parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblico all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime."*

RICHIAMATO l'articolo 3 "Ammissione" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni", approvato con delibera del Consiglio camerale n. 20 del 28/10/2014 che stabilisce le modalità di individuazione ed i requisiti e le modalità di ammissione alla Consulta delle professioni delle professioni ordinistiche e delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale presenti nella provincia;

RICHIAMATO l'articolo 4 "Composizione della Consulta provinciale" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni";

RICHIAMATO l'articolo 6 "Designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di commercio di Napoli" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni", di seguito riportato:

"1. Ai soli fini della designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di commercio di Napoli, di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.

2. Per la validità delle riunioni della Consulta e per la validità della nomina del rappresentante delle professioni si rimanda agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. E) del D.M. 04.08.2011 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante delle professioni designato dalla Consulta.

4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della legge n. 580/1993".

RICHIAMATO l'articolo 7 "Funzioni consultive e formulazione di proposte" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni";

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. N. 0031661 del 25/02/2013 nella quale si legge che: *"agli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà*



Camera di Commercio
Napoli

essere garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche" e che dovrà essere codesta Camera medesima a valutare se la rilevanza a livello economico provinciale di tali ordini sia tale da giustificare la presenza in Consulta e, in tal caso, chiedere a tal fine la designazione di un rappresentante da parte del rappresentante legale dell'ordine al livello organizzativo più prossimo a quello della circoscrizione camerale e, quindi, presumibilmente, da parte del Presidente regionale quanto all'ordine dei geologi e da parte del Presidente nazionale per l'ordine dei biologi. Né può ritenersi che tali designazioni siano vincolate a coincidere con i nominativi di soggetti (delegati, referenti) individuati a rappresentare il medesimo ordine per altre finalità";

CONSIDERATO che è necessario procedere all'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni a carattere intellettuale nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio di Napoli;

ACCERTATO che, in base all'articolo 3, comma 4, del citato "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle professioni", la competenza per l'adozione di un apposito Avviso è del Presidente della Camera di commercio di Napoli;

Ciò premesso, il Segretario Generale propone di adottare il provvedimento di Avviso Pubblico sopraccitato.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta avanzata dal Segretario Generale Avv. Mario Esti che ha attestato la correttezza e la regolarità del procedimento svolto secondo i profili di sua competenza, redatta sulla scorta dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Area Affari Generali e Programmazione dott. Roberto Parisio.

DETERMINA

1. di approvare l'avviso pubblico per la manifestazione da parte delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni ai fini dell'istituzione della Consulta provinciale delle professioni della Camera di commercio di Napoli che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare l'avviso di cui sopra all'albo e nel sito web dell'Ente camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Mario Esti)

IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Maddaloni)



Camera di Commercio
Napoli

**AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA
PARTE DELLE ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATIVE DELLE CATEGORIE DI PROFESSIONI NON
ORDINISTICHE AI FINI DELL'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA
PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI
DELLA C.C.I.A.A DI NAPOLI**

PRESO ATTO che l'articolo 10, comma 6, della Legge n. 580/1993 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010 dispone: "Del Consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di commercio";

VISTI i commi 1 e 2 dell'articolo 8 "Consulta provinciale di cui al comma 6 dell'articolo 10 della Legge 580/1993" del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 156 che dispongono "Lo statuto della Camera di commercio istituisce la Consulta di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge definendone compiti e funzioni oltre quelli previsti dallo stesso comma 6. Fanno parte della Consulta di cui al comma 1 i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio";

VISTA la circolare dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico n. 217427 del 16.11.2011, con la quale si forniscono al paragrafo 1.4 indicazioni sull'istituzione della Consulta delle Professioni, nella quale devono essere presenti anche i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative, rinviando allo statuto la definizione di compiti e funzioni della consulta stessa; a tal proposito il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto necessario fornire alcuni indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta. "... In merito agli ordini professionali si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, comma 6, della legge 580/1993 e dell'articolo 8, comma 2, del decreto n. 156/2011, i Presidenti degli ordini professionali (tutti), operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio, sono di diritto presenti in Consulta. Alla luce di quanto esposto il Ministero ritiene che tale diritto debba essere riconosciuto solo agli ordini professionali che siano operanti a livello provinciale e strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione, non essendo ipotizzabile che la ratio della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale. Resta inteso che per gli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale e che non avrebbero così accesso a tale rappresentanza di diritto, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche. A tal fine viene allegato, a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale (all. n. 2). In relazione alle altre categorie di professioni intellettuali il Ministero scrivente ritiene che l'articolo 8 del decreto n. 156/2011 riconosca allo statuto margini di discrezionalità nella individuazione delle stesse; per non essere arbitraria, tuttavia, tale scelta statutaria deve essere opportunamente motivata con riferimento all'attinenza ed al maggiore interesse della categoria all'attività della Camera di commercio

(come già indicato nella nota n. 183847 del 4.10.2011), all'attinenza ai compiti attribuiti dallo statuto alla Consulta ed alla rilevanza delle singole categorie professionali per l'economia provinciale. A tal fine, in assenza di una più precisa definizione delle professioni in questione, con particolare riferimento a quelle non ordinistiche o comunque non rappresentate già dai componenti di diritto della Consulta, ed anche per evitare duplicazioni di rappresentanza rispetto a settori già presenti in Consiglio, si farà riferimento all'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si ritiene sia invece rimesso al prudente apprezzamento di ciascuna Camera di commercio l'individuazione, secondo i medesimi criteri, anche di eventuali professioni ordinistiche per le quali consentire la presenza in Consulta di rappresentanti delle relative associazioni di categoria, oltre al Presidente dell'ordine di riferimento, ferme restando le prerogative riservate solo a tale componente di diritto.

Una volta stabilite le categorie professionali da rappresentare sarà necessario individuare le associazioni rappresentative delle stesse. In assenza di diversi criteri fissati dalle norme in questione, si ritiene che le stesse debbano essere individuate secondo la maggiore rappresentatività a livello provinciale, tenendo conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia e, quindi, attraverso una valutazione globale di vari criteri quali numero degli associati, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, rilevanza dell'attività svolta, eventuale firma di contratti collettivi di lavoro, partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive, ecc. In sede di prima applicazione, ove non si riesca ad identificare soluzioni più adeguate e meglio definite, lo statuto potrebbe limitarsi ad individuare il numero massimo di componenti della Consulta aggiuntivi rispetto ai componenti di diritto ed a rinviare, sia per l'individuazione delle singole categorie professionali da rappresentare, sia per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle stesse, ad un apposito bando, da pubblicare all'albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di commercio, con cui chiedere alle associazioni professionali interessate di far pervenire le loro manifestazioni di interesse, corredate sia da elementi di informazione relativi all'importanza della specifica professione nell'economia provinciale, sia alla rappresentatività dell'associazione nell'ambito della professione stessa. In merito all'elezione del rappresentante della consulta in seno al Consiglio camerale il Ministero scrivente ritiene necessario evidenziare che l'articolo 10, comma 6, della legge prevede il vincolo per cui i Presidenti degli ordini professionali sono componenti di diritto della Consulta e solo a loro spetta il diritto di voto per l'elezione del rappresentante degli ordini in seno al Consiglio; nessun vincolo, invece, è previsto per l'individuazione di colui che può essere designato dalla Consulta in seno al Consiglio camerale in rappresentanza degli ordini professionali. Ne discende, quindi, a parere del Ministero scrivente, che può essere designato anche un soggetto non appartenente agli ordini professionali e, benché tale eventualità possa apparire discutibile sul piano dell'opportunità, anche un soggetto non facente parte dei componenti della Consulta, purché individuato quale rappresentante unitario degli ordini professionali e non della Consulta ...".

RICHIAMATO l'articolo 48 dello Statuto della Camera di commercio di Napoli, approvato con deliberazione del Consiglio n. 18 del 28/10/2014, così come modificata dalla Deliberazione n.28 del 24/12/2014, che prevede:

"1. E' istituita la Consulta di cui al comma 6 dell'art. 10 della L. n.580/93 e successive modifiche ed integrazioni di cui fanno parte di diritto i presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente ed operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale. Per l'individuazione degli Ordini professionali la Camera di Commercio si attiene alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Fanno inoltre parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblico all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.

3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio e si riunisce almeno una volta all'anno.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.
5. La Consulta dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. La Consulta è nominata dal Consiglio.
7. La modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.
8. Nella Consulta è garantita la presenza di componenti di genere diverso dagli altri, pertanto la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi."

RICHIAMATO l'articolo 3 "Ammissione" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni", approvato con delibera del consiglio camerale n. 20 del 28/10/2014 e di seguito riportato:

1. Gli ordini ed i collegi delle professioni ordinistiche operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio di Napoli – come individuate sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico - sono ammesse di diritto alla Consulta.
2. Fanno parte della Consulta provinciale, inoltre, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, individuate mediante la procedura descritta dall'art. 48 comma 2 dallo Statuto camerale, operanti nella circoscrizione territoriale di riferimento.
3. Al fine di determinare la maggiore rappresentatività nella circoscrizione delle associazioni delle categorie professionali si dovrà tener conto in particolare della congiunta sussistenza dei seguenti tre requisiti:
 - a. della consistenza numerica, che dovrà essere almeno pari a 400 iscritti nel territorio di competenza della Camera di Napoli.
In alternativa potranno essere altresì considerate rappresentative le associazioni professionali che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:
 1. iscrizione nell' "Elenco delle "associazioni delle professioni non regolamentate" tenuto presso il Cnel (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro);
 2. iscrizione nell' "Elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate" di cui alla procedura ex art. 26 D. Lgs. n. 206 del 9 novembre 2006, sottoposto alla vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia;
 - b. della presenza di una sede operativa da almeno tre anni sullo stesso territorio;
 - c. dei servizi resi e dell'attività svolta nella medesima circoscrizione in relazione alla mission camerale e alle funzioni della Consulta.
4. Le associazioni professionali delle categorie di professioni individuate come sopra, possono presentare domanda di ammissione alla Consulta entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso del Presidente della Camera di Commercio all'albo e sul sito web dell'Ente.
5. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesti che l'associazione rappresentata presenta i requisiti di cui al precedente comma 3;
 - autocertificazione circa la mancanza di condanne penali e di procedimenti penali in corso a carico del legale rappresentante;
6. La domanda deve essere altresì corredata da:
 - copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione;
 - copia dall'atto di nomina del legale rappresentante;
 - relazione sull'attività svolta nel territorio provinciale con riferimento all'ultimo triennio (tematiche trattate, strutture organizzative e funzionali attivate, siti web resi operativi, iniziative realizzate, ecc.);

- ogni informazione utile per attestare ruolo ed importanza della specifica professione rappresentata per l'economia provinciale, sulla sua attinenza con le finalità istituzionali dell'Ente camerale e con gli interessi del sistema imprenditoriale.

7. Sulla domanda di ammissione si esprime la Giunta della Camera di Commercio tenuto conto delle finalità istituzionali dell'Ente, degli interessi del sistema imprenditoriale e del grado di rappresentatività di ciascuna associazione nell'ambito della categoria professionale rappresentata.

RICHIAMATO l'articolo 4 "Composizione della Consulta provinciale" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni", di seguito riportato:

"1. La Consulta si compone:

- Dei Presidenti degli ordini e dei collegi professionali operanti nella circoscrizione della Camera di commercio di Napoli;
- Di un rappresentante designato da ciascuna associazione professionale ammessa così come individuata nel precedente art. 3;
- Del Presidente della Camera di commercio o suo delegato;
- Dal Segretario Generale della Camera di commercio o suo delegato.

2. Il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta viene determinato in 10 (dieci) membri".

RICHIAMATO l'articolo 6 "Designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di commercio di Napoli" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni", di seguito riportato:

"1. Ai soli fini della designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di commercio di Napoli, di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.

2. Per la validità delle riunioni della Consulta e per la validità della nomina del rappresentante delle professioni si rimanda agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. E) del D.M. 04.08.2011 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante delle professioni designato dalla Consulta.

4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della legge n. 580/1993".

RICHIAMATO l'articolo 7 "Funzioni consultive e formulazione di proposte" del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni", di seguito riportato:

"1. La Consulta esercita funzioni di tipo propulsivo, formulando proposte non vincolanti indirizzate alla Camera di commercio relative alla promozione di una più stretta connessione tra impresa e mondo delle professioni, essenziale nel supportare le aziende nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale con riferimento alla mission della Camera di commercio.

2. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando giudizi e/o valutazioni ove richiesti dalla Camera di commercio".

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. N. 0031661 del 25/02/2013 nella quale si legge: "Si fa riferimento alla nota n. 7182 del 6.02.2013 con la quale codesta Camera (Cosenza), ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito alla questione in oggetto. Codesta Camera ha rappresentato preliminarmente che ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso per la partecipazione alla Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti e in relazione a tale pubblicazione hanno presentato domanda anche l'Ordine nazionale di Biologi - Delegazione di Cosenza e l'Ordine professionale dei Geologi Calabria. A tale proposito codesta Camera chiede di conoscere, alla luce delle indicazioni che questo Ministero ha fornito sull'argomento, se sia corretto l'inserimento di tali ordini nella Consulta, come ordini

professionali facenti parte di diritto della Consulta stessa. In proposito si ritiene necessario evidenziare che il comma 2 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, indica quali componenti della consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie professionali individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio. Con la nota n. 217427 del 16.11.2011 lo scrivente ha inoltre fornito alcune indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta. In particolare questa Direzione ha rappresentato che il diritto di far parte della Consulta può essere riconosciuto solo agli ordini professionali operanti a livello provinciale e strutturati in modo che potesse essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione; non essendo ipotizzabile che la ratio della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale. A parere dello scrivente agli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche. Nella nota sopra richiamata questo Ministero ha allegato (n.2), a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale tale da consentire l'individuazione del Presidente provinciale come membro di diritto della Consulta. Alla luce di quanto sopra esposto, gli ordini cui si fa riferimento nei casi prospettati da codesta Camera non sembrano rivestire le caratteristiche che consentono la presenza di diritto dei loro presidenti provinciali, in quanto, pur essendo tali ordini operanti a livello provinciale, non sarebbero strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione (motivo per cui gli ordini dei biologi e dei geologi non erano stati, al momento della emanazione della nota n. 217427 del 16.11.2011, inseriti nell'elenco allegato alla stessa). Per gli stessi, pertanto, dovrà essere codesta Camera medesima a valutare se la rilevanza a livello economico provinciale di tali ordini sia tale da giustificare la presenza in Consulta e, in tal caso, chiedere a tal fine la designazione di un rappresentante da parte del rappresentante legale dell'ordine al livello organizzativo più prossimo a quello della circoscrizione camerale e, quindi, presumibilmente, da parte del Presidente regionale quanto all'ordine dei geologi e da parte del Presidente nazionale per l'ordine dei biologi. Né può ritenersi che tali designazioni siano vincolate a coincidere con i nominativi di soggetti (delegati, referenti) individuati a rappresentare il medesimo ordine per altre finalità”;

con il presente **AVVISO PUBBLICO** s'intende individuare le associazioni maggiormente rappresentative di categorie di professioni a carattere intellettuale al fine della costituzione della Consulta Provinciale delle Professioni della Camera di commercio di Napoli

SI INVITANO

le associazioni di categoria di professioni a carattere intellettuale, che posseggono i requisiti indicati nel presente avviso, a far pervenire, presso la sede della Camera di commercio di Napoli secondo le modalità di seguito riportate, una manifestazione d'interesse a far parte della Consulta provinciale delle professioni di cui all'articolo 48 dello statuto camerale. L'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie delle professioni verrà effettuata dalla Giunta di questa Camera di commercio con apposita deliberazione, tenuto conto delle finalità istituzionali dell'Ente, degli interessi del sistema imprenditoriale e del grado di rappresentatività di ciascuna associazione nell'ambito della categoria professionale rappresentata.

REQUISITI di AMMISSIONE

Possono manifestare l'interesse a far parte della Consulta provinciale delle libere professioni le associazioni di categoria professionali operanti nella circoscrizione di competenza (la provincia di Napoli) della Camera di commercio di Napoli che siano in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, dei seguenti requisiti:

1. **Consistenza nel territorio:** che dovrà essere almeno pari a 400 iscritti nel territorio di competenza della Camera di commercio di Napoli.

In alternativa potranno essere altresì considerate rappresentative le associazioni professionali che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

a. Iscrizione nell'elenco delle "associazioni delle professioni non regolamentate" tenuto presso il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro);

b. Iscrizione nell'elenco delle "associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate" di cui alla procedura ex articolo 26 del D.Lgs. n. 206 del 9 novembre 2006, sottoposto alla vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia.

2. **Servizi resi e attività svolta:** l'ambito di attività dell'associazione, a carattere intellettuale, deve essere riconducibile alla mission camerale (Articolo 6 "Definizione della missione e dei valori della Camera" dello statuto camerale: "La Camera di Commercio opera al fine di:

- contribuire al servizio dell'interesse generale del sistema delle imprese, attraverso la collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio;
- rappresentare l'interesse generale delle imprese nei confronti di ogni altro ente o istituzione a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, anche al fine di tutelare e promuovere le specificità economiche del territorio;
- promuovere la modernizzazione, l'internazionalizzazione, l'innovazione tecnologica e produttiva e lo sviluppo economico del territorio e delle imprese in esso presenti, coordinando, indirizzando o sostenendo le iniziative a ciò volte, ivi compresa la semplificazione normativa e amministrativa;
- favorire la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità economica di riferimento nella definizione delle priorità e delle politiche di sviluppo trasversale rispetto ai settori economici, con l'obiettivo di sviluppare tutte le possibili sinergie tra le imprese e l'ambiente di riferimento;
- favorire l'affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della libertà d'impresa e di iniziativa economica, attivando azioni di tutela per contrastare forme di distorsione od abuso delle condizioni di libero mercato;
- promuovere e valorizzare la cultura d'impresa favorendo e sostenendo, ai fini dello sviluppo imprenditoriale, l'informazione, la ricerca e le risorse culturali che caratterizzano la realtà sociale e produttiva del territorio di riferimento.") e alle funzioni della Consulta;

3. **Operatività sul territorio:** l'associazione deve essere presente da almeno tre anni con strutture organizzative e funzionali (sede operativa) sul territorio della provincia di Napoli.

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione d'interesse (domanda resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex articolo 47 del DPR 445/2000), sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:

- Dichiarazione nella quale attestando la presenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3 del Regolamento, si comunicano tutte le informazioni sulla natura e finalità dell'associazione, nonché tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione, cioè: **consistenza nel territorio, servizi resi e attività svolta e operatività sul territorio;**
- autocertificazione circa la mancanza di condanne penali e di procedimenti penali in corso a carico del rappresentante legale.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione.
2. Copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.
3. Copia dell'atto di nomina del legale rappresentante.
4. Relazione sull'attività svolta nel territorio provinciale con riferimento all'ultimo triennio (tematiche trattate, strutture organizzative e funzionali attivate, siti web operativi, iniziative realizzate, ecc.).

5. Ogni informazione utile per attestare ruolo ed importanza della specifica professione rappresentata per l'economia provinciale, sulla sua attinenza con le finalità istituzionali dell'Ente camerale e con gli interessi del sistema imprenditoriale.

MODALITA' di PRESENTAZIONE della MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione d'interesse deve essere predisposta utilizzando esclusivamente, a pena di irricevibilità, la modulistica allegata al presente avviso (**Allegato A**) e deve essere trasmessa **entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente** (e quindi **entro e non oltre il 29 gennaio 2015**) con le seguenti alternative modalità:

- a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Camera di Commercio di Napoli - Segreteria Generale - Via Sant'Aspreno, 2, 80133 Napoli – si precisa che farà fede il timbro postale di accettazione e saranno ritenute ammissibili le manifestazioni di interesse pervenute alla CCIAA di Napoli non oltre 7 giorni dalla scadenza;
- via posta elettronica certificata (PEC) – al seguente indirizzo:
cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it

Sulla busta o come oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: *“Consulta Provinciale delle Professioni – Selezione delle Associazioni”*

Regolarizzazione – Irricevibilità – Esclusione domanda di partecipazione

1. Nel caso in cui i dati contenuti nella domanda di partecipazione nonché i documenti trasmessi non risultino regolari, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta;
2. Nel caso in cui i sopraddetti dati e i documenti risultino affetti da irregolarità non sanabili o non sia rispettato il termine di cui al punto 1), il responsabile del procedimento dichiara l'irricevibilità ed esclusione della domanda di partecipazione.

INDIVIDUAZIONE delle ASSOCIAZIONI

Le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla Consulta – trasmesse in tempo utile e presentate secondo le modalità sopra descritte, saranno esaminate al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione specificati sopra, dalla Camera di commercio di Napoli.

In applicazione delle previsioni di cui al comma 7 art. 3 del “Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle professioni della Camera di commercio di Napoli” adottato con deliberazione consiliare n.20 del 28/10/2014, “sulla domanda di ammissione si esprime la Giunta della Camera di Commercio tenuto conto delle finalità istituzionali dell'Ente, degli interessi del sistema imprenditoriale e del grado di rappresentatività di ciascuna associazione nell'ambito della categoria professionale rappresentata”.

I Rappresentanti designati dalle associazioni che risulteranno ammesse parteciperanno alla Consulta provinciale, nei limiti e nelle modalità di cui al citato regolamento, con la precisazione che non avranno diritto di voto ai fini della designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di commercio di Napoli, di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre n. 580.

La Consulta provinciale dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio della Camera di commercio di Napoli.

La composizione della Consulta sarà aggiornata ad ogni rinnovo del Consiglio della Camera di commercio di Napoli e sarà pubblicata sul sito istituzionale camerale.

**INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 196 DEL 30/06/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (E SUCCESSIVE**

MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI)

La Camera di commercio di Napoli, destinataria della domanda di partecipazione alla Consulta provinciale delle professioni e titolare del trattamento dei dati, informa con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196 (e ss.mm.ii.), che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione della Consulta provinciale delle professioni della Camera di commercio di Napoli, così come disciplinata dalla Legge n. 580/1993 e s.m.i. e dal D.M. n. 156/2011; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alle procedure; che i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.) possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento, Avv. Mario Esti, Segretario Generale della Camera di commercio di Napoli.

ALLEGATI

Allegato A: domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in formato doc)

Il *Responsabile del procedimento* è l'Avv. Mario Esti, Segretario Generale della Camera di commercio di Napoli.

Per informazioni: Avv. M. Esti	tel. 081 / 7607314	Segretario Generale
Dott. R. Parisio	tel. 081 / 7607306	Dirigente AA.GG./ Programmazione
Dott. G. Carino	tel. 081/ 7607232	Resp. Servizio Organizz. Personale
Sign.G. Romano	tel. 081 / 7607216	Resp. Servizio AA.GG.

ALLEGATO A)

**Manifestazione d'interesse a partecipare alla Consulta Provinciale delle
Professioni della Camera di Commercio I.A.A. di NAPOLI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'**

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1)

il/la sottoscritto/a:¹;
nato/a: il a (.....)²;
codice fiscale:³;
legale rappresentante dell'associazione⁴;
indirizzo dell'associazione⁵;
numero telefono dell'associazione⁶;
numero fax dell'associazione⁷;
e-mail dell'associazione⁸;
P.E.C. dell'associazione⁹;

Visto l'avviso pubblicato in data 30/12/2014 Dalla CCIAA di Napoli in merito alla costituzione della
Consulta delle professioni;

Premesso che è a conoscenza delle seguenti previsioni normative:

- disposto dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- disposto dell'articolo 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che stabilisce, nel caso di
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;
- Legge n. 580/1993 (e successive modifiche e/o integrazioni);
- D.M. 156/2011;

¹ Compilazione obbligatoria;
² Compilazione obbligatoria;
³ Compilazione obbligatoria;
⁴ Compilazione obbligatoria;
⁵ Compilazione obbligatoria;
⁶ Compilazione obbligatoria;
⁷ Compilazione obbligatoria;
⁸ Compilazione obbligatoria;
⁹ Compilazione obbligatoria;



Premesso ciò:

Al fine di manifestare il proprio interesse a partecipare alla Consulta Provinciale delle Professioni di cui all'art. 48 dello Statuto della Camera di Commercio di Napoli, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- 1) Di essere a conoscenza del "Regolamento per la costituzione, finalità e modalità di funzionamento della Consulta delle Professioni della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli";
- 2) Che l'associazione rappresentata soddisfa alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico i requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, del citato Regolamento, e precisamente:

a. in merito al **requisito n. 1:**

- che la consistenza numerica degli iscritti alla data di proposizione della presente istanza ammonta complessivamente a: (.....);
- che l'associazione È / NON È iscritta nell'Elenco delle "associazioni delle professioni non regolamentate" tenuto presso il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) ed È / NON È iscritta nell'Elenco delle "associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate" di cui alla procedura ex art. 26 del D.Lgs. n. 206 del 9 novembre 2006, sottoposto alla vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia;

b. in merito al **requisito n. 2:**

che l'associazione ha una sede operativa in provincia di Napoli da almeno tre anni e precisamente:

- località:
- indirizzo:
- data di apertura della sede:

c. in merito al **requisito n. 3:**

- dichiara che la categoria professionale rappresentata dall'associazione opera nel seguente settore:
.....
.....
.....;
- con riferimento alla natura dell'associazione e alle relative finalità dichiara che:
.....
.....
.....;
- con riferimento alla mission della Camera di Commercio di Napoli ed alle funzioni della Consulta, vengono prestati i seguenti servizi nella Provincia di Napoli:



.....
.....
.....

3) che il sottoscritto, legale rappresentante dell'associazione,

a. non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

OVVERO (barrare l'opzione che interessa)

b. ha riportato condanne penali ed è a conoscenza dei seguenti procedimenti penali in corso:

4) Allega:

- a. Copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione;
- b. Copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità;
- c. Copia dell'atto di nomina del legale rappresentante;
- d. Relazione sull'attività svolta nel territorio provinciale con riferimento all'ultimo triennio (tematiche trattate, strutture organizzative e funzionali attivate, siti web operativi, iniziative realizzate, ecc.);
- e. Ogni informazione utile per attestare ruolo ed importanza della specifica professione rappresentata per l'economia provinciale, sulla sua attinenza con le finalità istituzionali dell'Ente camerale e con gli interessi del sistema imprenditoriale.

DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Firma)

Informativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, cd. Codice sulla "Privacy"

La Camera di commercio di Napoli destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione della Consulta delle Professioni della Camera di Commercio di Napoli, così come disciplinata dalla Legge n. 580/1993 (e successive modifiche e/o integrazioni) nonché dal D.M. n. 156/2011; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento Avv. Mario Esti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Napoli.

DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Firma)